

Studi Commerciali Associati

Gaia & Ferrini, Giglietti, Girolomini, Lazzarini, Montemaggi, Semprini

RAG. LUIGI GAIA, R.C., C.T.U.
DOTT. VINCENZO FERRINI, R.C., C.T.U.
DOTT. MARIO GIGLIETTI, R.C., C.T.U.
DOTT.SSA MARIANNA GIROLOMINI, R.C., C.T.U.
DOTT. PAOLO LAZZARINI, R.C., C.T.U.
DOTT.SSA MERIS MONTEMAGGI, R.C., C.T.U.
DOTT. CARLO VINCENZO SEMPRINI, R.C., C.T.U.

RAG.RA MICHELA FILIPPI
RAG.RA MARA MOLARI
RAG.RA ENRICA SEMPRINI

DOTT. DINO BERARDOCCO

Piazzetta Gregorio da Rimini n°1
47921 - RIMINI (RN)
tel.: (+39) 0541785284
fax: (+39) 0541785830
e-mail: info@stucomas.com
http://www.stucomas.com

Rimini, 8 giugno 2011

A tutti i signori clienti
LORO INDIRIZZI

Oggetto: ***CIRCOLARE MENSILE INFORMATIVA N° 6/2011***

Con la presente circolare mensile lo Studio desidera informare ed aggiornare i signori clienti in merito alle novità intervenute di recente in campo amministrativo, contabile e tributario.

Riportiamo di seguito per vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte di altri enti, ricordandovi che lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

SPESOMETRO

Operazioni sopra i 3.000 euro: i chiarimenti delle Entrate su obblighi e scadenze

Con la circolare n.24 del 30 maggio, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva, pari o superiori a € 3.000. Solo per l'anno 2010 la comunicazione da parte dei contribuenti obbligati è limitata alle operazioni per cui è emessa o ricevuta una fattura di importo pari o sopra i 25mila euro, al netto dell'Iva, ed il termine per consegnare tale comunicazione è il 31 ottobre 2011. Per il 2011 la scadenza per la comunicazione è invece il 30 aprile 2012, e riguarda le operazioni con fattura pari o sopra i €3.000 (al netto dell'Iva), e le operazioni senza obbligo di fattura pari o sopra i €3.600 (Iva inclusa).

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i "minimi", le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, e quelle che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, nonché le operazioni effettuate nei confronti del consumatore finale, purché il pagamento avvenga con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti o con stabile organizzazione nel territorio nazionale. Infine, l'Agenzia ricorda che tra i contribuenti tenuti a presentare la comunicazione ci sono gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, e i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'art.36-bis del decreto Iva.

Con una prossima informativa daremo conto delle principali novità di interesse.

(Agenzia delle Entrate, circolare n.24/E del 30/05/11)

RIFIUTI

SISTRI: avvio posticipato dal 1° giugno 2011 al 1° settembre 2011

Il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti che doveva entrare in vigore a decorrere dal 1° giugno 2011 è stato prorogato. Secondo l'intesa raggiunta il Sistri entrerà in vigore:

- ➔ il 1° settembre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000);
- ➔ il 1° ottobre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e "Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania";
- ➔ il 1° novembre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;
- ➔ il 1° dicembre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 10.000);
- ➔ il 1° gennaio 2012 per i produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 9 dipendenti.

Sono, inoltre, previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed un'attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell'operatività del sistema stesso.

(Ministero dell'Ambiente, Decreto 26/05/11, G.U. n.124 del 30/05/11)

FOTOVOLTAICO

Conto energia: pubblicata la guida per l'iscrizione al registro dei Grandi Impianti

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha reso noto che sono state pubblicate le regole tecniche che definiscono i criteri e le modalità di iscrizione al registro per i grandi impianti fotovoltaici nonché di formazione delle graduatorie. Il decreto interministeriale del 5 maggio 2011 ha determinato una nuova disciplina delle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica. Sono considerati "grandi impianti" quelli su edifici con potenza maggiore di 1 MW e gli altri impianti (non su edifici) non operanti in regime di scambio sul posto. Non rientrano tra i grandi impianti quelli di qualunque potenza realizzati su edifici e aree delle Amministrazioni Pubbliche. L'iscrizione al registro è possibile esclusivamente entro finestre temporali prestabilite, relative ai periodi giugno-dicembre 2011, primo semestre 2012 e secondo semestre 2012.

Per il primo periodo le iscrizioni sono consentite dal 20 maggio 2011 al 30 giugno 2011 e il GSE pubblicherà sul proprio sito le graduatorie entro il 15 luglio 2011.

(Gestore dei servizi energetici, Guida al Decreto 05/05/11, 16/05/11)

APPALTI PUBBLICI

Termina il 17 giugno 2011 la moratoria per i contratti già esistenti al 7 settembre 2010

Con l'intento di sciogliere alcuni dubbi applicativi le FAQ pubblicate sul sito (www.avcp.it) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ricordano che il prossimo 17 giugno 2011 termina il periodo transitorio per consentire l'adeguamento dei contratti stipulati precedentemente al 7 settembre 2010 alle nuove regole sulla tracciabilità finanziaria (e per i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti). In ogni caso la norma prevede che i contratti, qualora non aggiornati, si intenderanno automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità ai sensi dell'art.1374 del Codice Civile e, quindi, il mancato rispetto delle stesse da parte dei soggetti interessati costituirà causa di risoluzione degli stessi. Gli operatori economici interessati all'esecuzione dei lavori pubblici e assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono tutti i soggetti che intervengono nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli, forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei contratti, cioè: società private, società pubbliche, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti. Si ricorda che per i contratti stipulati

in data successiva al 7 settembre 2010 tutti i soggetti della filiera, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativamente ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono inserire a pena di nullità un'apposita clausola con la quale questi si assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

(Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, FAQ, Sito web)

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Bancarotta: responsabile anche il Collegio sindacale che non verifica i fatti

Concorrono al reato di bancarotta fraudolenta i membri del Collegio sindacale che si limitano a una mera verifica formale, che si riduce a un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, senza verificare il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione ribadendo che, per l'integrazione del suddetto reato, non è necessario il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico che si realizza anche attraverso un comportamento omissivo del Collegio.

(Corte di Cassazione, sentenza n.21051, 26/05/11)

Redditometro anche sui beni in comune se non si prova chi sopporta le spese

Il disposto secondo cui il reddito sintetico, accertato sulla base di beni e servizi, è proporzionalmente ridotto se il contribuente dimostra che, per detti beni o servizi, sopporta solo in parte le spese, deve essere inteso attribuendo valenza non alla situazione formale, ma alla prova concreta dell'effettivo sostenimento solo parziale di tali spese. Producendo la sola quietanza di pagamento intestata a terzi, si prova solo il pagamento ma non l'effettiva sopportazione della spesa.

(Corte di Cassazione, sentenza n.11213, 20/05/11)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI APRILE 2011

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 2011, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 102,4. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +2,6%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di aprile 2011 è pari 1,689595.

(Istat, Comunicato, 16/05/2011)

LE NOVITÀ PER LE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI

Con il D.L. n.70 del 13 maggio 2011 (provvedimento noto come “decreto Sviluppo”) sono state introdotte alcune previsioni di semplificazione fiscale tra le quali se ne evidenziano alcune che riguardano le imprese di piccole e medie dimensioni.

Tali disposizioni sono entrate in vigore lo scorso 14 maggio 2011, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta sul numero n.110 del 13 maggio.

Innalzati i limiti per l’accesso al regime di contabilità semplificata


La lettera m), co.2 dell’art.7 del decreto modifica l’art.18 del DPR n.600/73, che detta disposizioni regolamentari riguardanti la contabilità semplificata per le imprese minori (c.d. imprese in regime di contabilità semplificata).

La modifica interviene al comma 1 del richiamato articolo al fine di elevare l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (si ricorda che resta comunque salva la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria). I soggetti interessati dal predetto regime sono i seguenti:


- ⇒ le imprese individuali (compresa l’impresa familiare);
- ⇒ le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, taluni soggetti equiparati ai sensi dell’art.5 del Tuir (tra i quali le società semplici e le società di armamento);
- ⇒ gli enti non commerciali (residenti e non) che esercitano un’attività commerciale in via non esclusiva o prevalente.

Restano esclusi i soggetti che esercitano arti e professioni, sia in forma individuale che associata, in quanto destinatari di specifiche previsioni contenute nell’art.19 del DPR n.600/73.

La versione dell’art.18 del DPR n.600/73 precedente alle modifiche recate dal decreto Sviluppo prevedeva l’adozione “naturale” del regime di contabilità semplificata qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non fossero superiori a:



Per chi rientrava nei predetti limiti, il regime “semplificato” risulta applicabile dall’anno successivo. A seguito delle richiamate modifiche, il limite dei ricavi conseguiti in un intero anno per poter “naturalmente” accedere regime semplificato vengono innalzati ed arrotondati alle migliaia di euro come segue:



Anche in questo caso, il regime semplificato rimane applicabile dall’anno successivo.

Per gestire correttamente la fase “transitoria”, ovvero gli effetti del richiamato innalzamento, è possibile rifarsi ai chiarimenti che in passato l’Agenzia delle Entrate ha fornito in occasione del precedente adeguamento delle predette soglie avvenuto con l’art.1 del DPR n.222/01. In quella occasione il Legislatore aveva incrementato da €185.924,48 (360.000.000 delle vecchie lire) ad € 309.874,14 (600 milioni delle vecchie lire) l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi erano ammesse al predetto regime. Ritenendo i nuovi limiti decorrenti dal 2011 (essendo la disposizione entrata in vigore lo scorso 14 maggio),

proprio mutuando i chiarimenti forniti in passato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n.80 del 24 agosto 2001:

deve ritenersi che le imprese transitate in regime di contabilità ordinaria per aver conseguito nell'anno 2010 un ammontare di ricavi compreso nella fascia transitoria (tra € 309.874,14 ed €400.000,00 se esercenti prestazioni di servizi oppure tra €516.456,90 ed €700.000,00 se esercenti altre attività, tra cui le cessioni di beni), devono ritenersi ammesse al regime di contabilità semplificata anche per il 2011.

Chi, quindi, nei primi mesi del 2011 al superamento del vecchio limite ha adottato le modalità contabili previste per il regime di contabilità ordinaria (rilevazione cronologica delle operazioni), se rientrando nei nuovi limiti introdotti dal decreto Sviluppo, potrebbe già da quest'anno "retrocedere" al più agevole regime semplificato che consente la sola rilevazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché degli altri elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale, tralasciando la rilevazione degli aspetti finanziari delle varie operazioni. Come già accennato in precedenza, le predette modifiche non si applicano agli esercenti arti e professioni in quanto, tali soggetti adottano "naturalmente" il regime di contabilità semplificata (fatta salva l'opzione per il regime ordinario), a prescindere dall'ammontare dei compensi percepiti.

Contabilità semplificata: costi periodici deducibili nell'anno di registrazione della fattura

Dopo aver innalzato i limiti per l'accesso al regime di contabilità semplificata, il decreto Sviluppo introduce una specifica deroga al criterio di competenza fiscale per i soggetti che determinano il reddito d'impresa secondo le modalità stabilite dall'art.66 del Tuir. Si tratta delle c.d. "imprese minori" e cioè quei soggetti che per esplicita previsione contenuta nel co.1 del richiamato art.66 sono ammessi al regime di contabilità semplificata di cui all'art.18 del DPR n.600/73 e che non hanno optato per la tenuta della contabilità in forma ordinaria.

In particolare la lett.s) del co.2 dell'art.7 del D.L. n.70/11 aggiunge un ulteriore paragrafo al co.3 del citato art.66 del Tuir al fine di stabilire che: *"I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a mille euro"*.

La lettera b), co.2 dell'art.109 del Tuir, nell'individuare correttamente il periodo di competenza, stabilisce che i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti (e le spese di acquisizione dei medesimi si considerano sostenute):

- ➔ alla data in cui le prestazioni sono ultimate;
- ➔ ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

In pratica, quindi, la nuova disposizione prevede che per i contribuenti in regime di contabilità semplificata i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici (quali, per esempio, i contratti di locazione o di assistenza contabile), relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta e di importo non superiore ad €1.000 (il riferimento è al costo indicato nel documento di spesa e quindi senza tenere conto dell'Iva), sono deducibili nell'esercizio in cui ricevono il documento probatorio (tipicamente la fattura), anziché alla data di maturazione dei corrispettivi come previsto ordinariamente dall'art.109, co.2 lett. b) del Tuir.

Facciamo un paio di esempi per chiarire le situazioni in cui tale semplificazione potrebbe trovare applicazione.

ESEMPIO 1

Fattura per contratto di assistenza relativo al bimestre dicembre – gennaio dell'importo di €800.
 Emissione della fattura: 1° dicembre 2011.
 Ricevimento della fattura: 2 febbraio 2012.
 Deduzione del costo (nuovo co.3, art.66 Tuir): nell'anno 2012 per l'intero importo di €800.

ESEMPIO 2

Fattura per contratto di assistenza relativo al bimestre dicembre – gennaio dell'importo di €600.

Emissione della fattura: 1° dicembre 2011.

Ricevimento della fattura: 2 dicembre 2011.

Deduzione del costo (nuovo co.3, art.66 Tuir): nell'anno 2011 per l'intero importo di €600.

Si osserva, infine, che l'applicazione della deroga al criterio di competenza introdotta al co.3 dell'art.66 del Tuir non pare rappresentare una facoltà (la norma dice "sono" e non "possono") e, pertanto, nei limiti di importo (€ 1.000) e per le tipologie di prestazioni in esso contemplate (prestazioni a corrispettivi periodici) la sua applicazione appare obbligatoria.

Innalzato il limite per la registrazione cumulativa delle fatture

Il decreto Sviluppo interviene poi sul contenuto nel DPR n.695/96 (regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili emanato in attuazione della delega contenuta nella Finanziaria per l'anno 2006).

In particolare, la lett.aa) dell'art.7, co.2 del D.L. n.70/11 interviene sull'art.6 del citato provvedimento in tema di adempimenti ai fini Iva, modificando i commi 1 e 6 ed introducendo un nuovo comma 6-bis al fine di:

- innalzare il limite previsto per la registrazione cumulativa delle fatture emesse e ricevute;
- estendere tale semplificazione alle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente.

La precedente formulazione del co.1 dell'art.6 del DPR n.695/96 stabiliva che per le fatture emesse nel corso del mese di importo inferiore ad € 154,94, era possibile annotare nel registro Iva vendite (art.23, DPR n.633/72), in luogo di ciascuna di esse, un documento riepilogativo nel quale indicare i numeri delle fatture e, distinti secondo l'aliquota applicata, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e quello dell'imposta.

Il predetto limite di € 154,94 viene ora innalzato ad €300 (importo che dovrebbe intendersi comprensivo dell'eventuale Iva).

Stessa modifica (innalzamento da € 154,94 ad € 300) sul versante delle fatture ricevute. È il riformulato co.6 dell'art.6 del DPR n.695/96 a prevedere che la nuova soglia di €300 si applichi anche ai fini della registrazione del documento riepilogativo delle fatture d'acquisto. Correggendo un rimando ad una disposizione da tempo abrogata (il co.5 del citato art.6 era stato abrogato con effetto 1° gennaio 1998 dall'art.4, co.2 del D.Lgs. n.313/97) viene specificato che l'annotazione del documento riepilogativo deve essere effettuata entro il termine previsto dal co.1 dell'art.25 del DPR n.633/72, e cioè anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitata, sempreché consentita, la detrazione della relativa imposta.

SCHEDE CARBURANTE, BENI OBSOLETI E “SPESOMETRO” SEMPLIFICATI

Tra le disposizioni contenute nel decreto Sviluppo, ve ne sono alcune finalizzate all'introduzione di semplificazioni in relazione ad alcuni adempimenti delle imprese.

Scheda carburante

Il decreto Sviluppo introduce una situazione di esonero dalla compilazione della scheda carburante, ossia lo strumento di certificazione che viene usato dai contribuenti per documentare gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione. Su tale documento l'esercente attesta il rifornimento e accerta il mezzo rifornito, apponendo timbro e firma.

Nel decreto Sviluppo è prevista la possibilità di evitare la compilazione di tale documento nel caso in cui il carburante sia acquistato attraverso strumenti di pagamento elettronici, in particolare **carte di credito, carte di debito (bancomat) e prepagate**.

Nella sostanza, quindi, viene introdotta una nuova ipotesi di esonero dall'obbligo di compilazione della scheda carburante per i soggetti Iva (senza alcuna distinzione o limitazione e quindi soggetti interessati sono sia imprese che professionisti, sia organizzati in forma individuale che collettiva) che acquistano il carburante per autotrazione esclusivamente mediante carte elettroniche.

Tuttavia, vi sono ancora aspetti poco chiari, in particolare:

- ➔ come possa essere portata in detrazione l'Iva relativa a tali adempimenti visto che, se non si utilizza la carta carburante, non vi è alcun documento in cui viene evidenziata l'imposta?
- ➔ è ammesso il pagamento “misto”? Ovvero, nel medesimo periodo prescelto (mese / trimestre) è possibile effettuare alcuni rifornimenti in contanti (quindi con compilazione della scheda carburante) e altri con carte elettroniche (quindi senza scheda carburante)? Stante il tenore della norma, parrebbe di no.

In attesa di chiarimenti, si invita la clientela a continuare con le consuete modalità, quindi certificando tutti i rifornimenti tramite compilazione della scheda carburante.

Distruzione di beni

Il decreto Sviluppo ha elevato la soglia entro la quale è possibile documentare la distruzione di beni attraverso un semplice atto notorio.

Al riguardo, si ricorda che la distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico, deve essere provata:

- ➔ da comunicazione scritta da inviare agli uffici indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi. Tale comunicazione non va inviata qualora la distruzione venga disposta da un organo della Pubblica Amministrazione;
- ➔ da verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di Finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni;
- ➔ da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della L. n.15/68 nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati (nella previsione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto Sviluppo) non fosse superiore a dieci milioni delle vecchie lire (pari ad € 5.164,57). Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati. Il decreto Sviluppo prevede l'**innalzamento a 10 mila euro** della soglia di valore dei beni per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio;
- ➔ da documento di cui al DPR n.472/96, progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione.

Come precisato dalla C.M. n.193/E/98, le procedure formali descritte si rendono applicabili tutte le volte che l'imprenditore provvede volontariamente alla distruzione di un bene, strumentale o di magazzino, in dipendenza di un fatto eccezionale.

Tali procedure non si applicano quando le distruzioni non dipendono dalla volontà dell'imprenditore e dall'eccezionalità dell'operazione, ma sono normalmente connesse a situazioni ricorrenti, quali sfridi, cali naturali, alterazione o superamento del prodotto per le quali permangono le specifiche procedure autorizzate dall'Amministrazione Finanziaria. Tali procedure, inoltre, non si applicano per trasformazioni di merci in beni residuali che rientrano nell'attività propria dell'impresa.

Inoltre, i contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i beni propri, possono procedere all'operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi, dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante apposito formulario di identificazione.

Semplificazioni allo “spesometro”

Il decreto Sviluppo interviene anche per mitigare il c.d. “spesometro” introdotto con il D.L. n.78/10, concernente l'obbligo di monitorare le operazioni di importo superiore ad € 3.000. Per semplificare il compito dei contribuenti, fino allo scorso 30 aprile 2011 era previsto un esonero per le operazioni più difficili da tracciare, ossia quelle per le quali non esiste obbligo di fatturazione (quindi quelle che possono essere certificate con strumenti alternativi, quali lo scontrino ovvero la ricevuta fiscale). Si ricorda che con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14/04/11 è stata disposta una proroga di tale moratoria sino al prossimo 1/07/11. Il decreto Sviluppo introduce alcune semplificazioni, che però riguardano solo specifiche fattispecie:

- La prima semplificazione è subordinata all'utilizzo di alcuni mezzi di pagamento, ossia le **carte elettroniche** (carte di credito, di debito o prepagate), obbligando al monitoraggio le operazioni regolate con ogni altro mezzo (quindi permangono immutati gli obblighi nel caso di altri mezzi di pagamento anche diversi dal contante, come assegni e bonifici);
- Inoltre l'esonero riguarda una specifica categoria di committenti / acquirenti, ossia contribuenti non titolari di partita Iva. Non è ancora chiarito se permane obbligo di monitoraggio in relazione alle spese che i titolari di partita Iva effettuano per l'acquisto di beni e servizi destinati alla propria sfera privata (si pensi all'imprenditore o al professionista che utilizzano la carta di credito per pagare le vacanze della propria famiglia).

Appena saranno disponibili i chiarimenti offerti dall'Amministrazione Finanziaria, si provvederà ad informare tempestivamente la clientela in modo tale da poter organizzare nella maniera più puntuale possibile la raccolta dei dati relativi alle operazioni al dettaglio poste in essere a decorrere dal prossimo 1/07/11.

RIAPERTI I TERMINI PER RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Il c.d. decreto Sviluppo – D.L. n.70 del 13 maggio 2011 – all’art.7, prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate, sulla falsariga dei provvedimenti precedenti che, in sostanza, hanno reso stabile quello originario, risalente agli artt.5 e 7 della Legge finanziaria per il 2002 e che, ancora oggi, rappresentano la normativa di riferimento. Tuttavia, con l’ultima versione, viene introdotta una novità di assoluto rilievo, di cui si dirà in seguito.

Le linee essenziali del provvedimento

Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza a utilizzare l’opportunità offerta dal decreto Sviluppo, nell’intento di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione di una di tali attività. Infatti, è possibile affrancare le plusvalenze latenti nei valori di questi beni, corrispondendo un’imposta sostitutiva di quella ordinaria, così generando un carico tributario anche molto ridotto rispetto a quello che si avrebbe operando normalmente.

Ad esempio, se un soggetto possiede un’area edificabile acquistata alcuni anni fa, in caso di cessione il reddito imponibile – plusvalenza – sarebbe dato dalla differenza tra corrispettivo percepito e costo di acquisto rivalutato con i coefficienti ISTAT, e sarebbe assoggettato a tassazione separata. In alternativa, è possibile corrispondere un’imposta con l’aliquota del 4% sul valore complessivo del terreno il che, salvo calcoli di convenienza più accurati, dovrebbe generare un’imposta inferiore a quella che si libera nel primo caso. In tal modo, in buona sostanza, si azzerava la plusvalenza perché, a rivalutazione effettuata, al corrispettivo si oppone il nuovo costo fiscalmente riconosciuto, dato appunto dal valore rivalutato.

Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1° luglio 2011, e consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2012, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

In sintesi, le date che ritmano la nuova rivalutazione sono le seguenti:


Possesso	Redazione perizia		
1/07/11	30/06/12	30/06/13	30/06/14
	Versamento imposta (1° rata)	Versamento 2° rata	Versamento 3° rata

Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

L’imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1° luglio 2011 e, in particolare, l’aliquota dell’imposta varia come segue:

- 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- 4% per le partecipazioni qualificate;
- 2% per le partecipazioni non qualificate.

Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 30 giugno 2012, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni.



Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data di riferimento, e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la sua redazione è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

Il rapporto con precedenti rivalutazioni

Dato il continuo susseguirsi dei provvedimenti di riapertura della rivalutazione, è frequente che un soggetto abbia operato una prima rivalutazione, e si trovi poi nella condizione di rivalutare nuovamente, poiché in questo intervallo di tempo, non essendo intervenuta la vendita, il valore del terreno o della partecipazione si è modificato. In proposito, l'Amministrazione Finanziaria ha sempre posto questa regola: con la seconda rivalutazione si libera una nuova imposta che deve essere versata in via autonoma; quella versata in precedenza non può essere compensata ma può essere chiesta a rimborso, eventualmente sospendendo il versamento della rata in corso. Si sta anche "litigando" su quale sia il termine entro cui richiedere il rimborso, ma il tema è superato dalle nuove previsioni del decreto Sviluppo.

Infatti, l'articolo 7 del D.L. n.70/11 introduce una norma molto opportuna, che consente di imputare alla seconda rivalutazione l'imposta già versata per attuare quella precedente, subordinando la sua efficacia all'approvazione di un apposito regolamento, ma il tutto avrà impatto sul modello Unico che si compilerà il prossimo anno.

Questa opportunità vale sia per la rideterminazione del valore di terreni che di partecipazioni, e quindi, se si ha:



Sarà possibile imputare il primo versamento di 2.000 alla seconda rivalutazione, così corrispondendo a conguaglio solamente €1.200.

In caso di rideterminazione di un secondo valore inferiore al primo, e quindi di un'imposta dovuta inferiore alla prima, pare debba escludersi la possibilità di conseguire il rimborso dell'eccedenza, ma sul punto si attendono chiarimenti dall'Amministrazione Finanziaria, di cui si darà conto al momento opportuno.

OBBLIGHI SEMPLIFICATI PER LA DETRAZIONE DEL 36% SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

L'articolo 7, comma 2, lettere q) e r) del D.L. n.70/11 ha apportato due semplificazioni in merito agli adempimenti necessari per la fruizione della detrazione Irpef del 36%. Possono attualmente fruire di tale detrazione (da suddividere obbligatoriamente in 10 rate annuali di pari importo) per le spese sostenute fino al prossimo 31 dicembre 2012 i possessori o i detentori degli immobili residenziali, nel limite di spesa detraibile per singolo intervento di €48.000, per:

- ⇒ gli interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
- ⇒ gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali;
- ⇒ l'acquisto o la costruzione di autorimesse o posti auto;
- ⇒ la messa a norma degli edifici, la eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione degli infortuni domestici, il contenimento dell'inquinamento acustico, il conseguimento del risparmio energetico che interessano tanto le singole unità immobiliari che le parti comuni di edifici residenziali;
- ⇒ l'acquisto di unità abitative comprese in fabbricati, sui quali le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio; in questo caso i lavori devono essere eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, mentre la successiva vendita o assegnazione deve avvenire entro il 30 giugno 2013.

L'abolizione della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara

La prima semplificazione riguarda l'abolizione dell'obbligo di invio, mediante raccomandata, della comunicazione di inizio lavori prevista dall'art.1, co.1, lett.a) del D.M. n.41/98. Dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n.70/11, non è più obbligatorio inviare mediante raccomandata cartacea all'Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Pescara) la comunicazione di inizio lavori. Pertanto, i contribuenti che intendano fruire della detrazione Irpef del 36% sono interessati da adempimenti semplificati e non dovranno più preoccuparsi di alcun obbligo preventivo all'inizio dei lavori.

Il nuovo testo dell'art.1, co.1, lett.a) del D.M. n.41/98 prevede che debbano essere indicati nella dichiarazione dei redditi:

- ➔ i dati catastali identificativi dell'immobile;
- ➔ se i lavori sono effettuati dal possessore o dal detentore dell'immobile;
- ➔ gli estremi di registrazione dell'atto che, eventualmente, costituisce titolo per la detenzione dell'immobile stesso (ad esempio del contratto di comodato o di locazione);
- ➔ gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Devono, inoltre, essere conservati ed esibiti a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate i documenti che saranno indicati in un Provvedimento di prossima emanazione. Permangono, invece, gli altri obblighi previsti dall'art.1, co.1, lett.b) del D.M. n.41/98, cioè l'obbligo di conservare la documentazione che certifichi gli interventi e le contabili dei bonifici che dimostrino gli avvenuti pagamenti.

La recente Circolare n.20 del 13 maggio 2011 ha, in merito alla detrazione del 36%, chiarito che nel caso di presenza di più soggetti che intendano fruire della agevolazione laddove vi siano bonifico e fatture intestati ad un solo possessore mentre la spesa è sostenuta da entrambi, il beneficio va riconosciuto proporzionalmente a ciascuno dei soggetti che hanno effettivamente sostenuto l'onere, a condizione che nelle fatture venga annotata la percentuale di spesa sostenuta da ciascuno.

Anche se le novità introdotte dal Decreto Sviluppo sono già in vigore dallo scorso 14 maggio, in attesa della emanazione del Provvedimento attuativo e dei chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate circa l'effettiva decorrenza della abolizione in commento, si suggerisce, in via cautelativa, anche per lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati in data successiva al 14 maggio 2011, di procedere comunque all'invio della Comunicazione al Centro Operativo di Pescara al fine di non pregiudicare l'eventuale fruizione dell'agevolazione.

L'abolizione dell'obbligo di indicare distintamente in fattura il costo della manodopera

La seconda semplificazione riguarda la soppressione dell'obbligo imposto alle imprese che eseguono i lavori di recupero del patrimonio edilizio abitativo di indicare in fattura il costo della manodopera: si trattava di un obbligo introdotto dallo scorso 4 luglio 2006, il cui mancato assolvimento costituiva causa di decadenza dall'agevolazione. Seppure fino ad oggi era sufficiente l'indicazione complessiva, e non puntuale in ordine ai singoli dipendenti impiegati, del costo della manodopera impiegata (anche nei casi di cessione di beni con posa in opera degli stessi), si tratta di un'eliminazione gradita in quanto spesso comportava calcoli non sempre agevoli in presenza di lavori eseguiti da appaltatori con la presenza di subappaltatori.

PRIVACY SNELLA PER LE IMPRESE

L'articolo 6 del D.L. n.70/11 ridimensiona l'ambito di applicazione del Codice della *Privacy*, prevedendo che il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti tra persone giuridiche, imprese, enti o associazioni per le finalità amministrativo-contabili non sia più soggetto all'applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n.196/03. Vediamo nel dettaglio quali sono le semplificazioni attuate.

Informativa sul trattamento dei dati personali e richiesta del consenso

La prima importante semplificazione riguarda il rilascio dell'informativa e la richiesta del consenso nel caso di trattamento di dati personali al solo fine amministrativo-contabile (generalmente la gestione ordinaria della documentazione contabile dell'impresa, con i vari rapporti con clienti, fornitori, banche, ecc.). Se i dati personali vengono trattati esclusivamente per tali finalità non sono più necessari il rilascio dell'informativa e la richiesta del consenso.

Viene introdotto il co.1-*ter* dell'art.34 del D.Lgs. n.196/03, prevedendo che i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi all'adempimento degli obblighi contrattuali, alla gestione dei rapporti di lavoro, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme di carattere fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute e di igiene e sicurezza del lavoro.

Esonero dall'obbligo di predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza

Attualmente l'obbligo di predisposizione annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza (da aggiornare entro il 31 marzo di ogni anno) riguarda i titolari del trattamento di dati personali sensibili o giudiziari effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

Il precedente testo dell'art.34, co.1-*bis* del D.Lgs. n.196/03 prevedeva fino ad oggi l'esclusione da tale obbligo per:

- ➔ i titolari del trattamento di dati personali comuni (cioè non sensibili o giudiziari);
- ➔ i titolari del trattamento di dati sensibili, laddove gli unici dati di questo tipo trattati siano quelli inerenti lo stato di salute o malattia dei dipendenti o collaboratori, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero l'adesione ad organizzazioni sindacali.

In tali casi, per non redigere il D.P.S. era sufficiente autocertificare di trattare i dati personali in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.

Il D.L. n.70/11 sostituisce integralmente il testo dell'art.34, co.1-*bis* del D.Lgs. n.196/03. Il nuovo testo amplia le casistiche di dati personali trattati per fruire dell'esclusione dall'obbligo di redazione del D.P.S.: *“Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano quali unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti o collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato D.P.S. è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal Codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B.”* Il testo precedente era più restrittivo, in quanto limitava l'esclusione ai dati di salute o sindacali: dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n.70/11, il trattamento di qualsiasi tipo di dato sensibile o giudiziario inerente i rapporti di lavoro è compatibile con la semplice sottoscrizione della autocertificazione sostitutiva del D.P.S.. In relazione a tali trattamenti di dati personali esclusi dall'obbligo di redazione e aggiornamento periodico del D.P.S. è, inoltre, prevista l'emanazione di un provvedimento che stabilirà modalità semplificate di adozione delle misure di sicurezza previste dall'allegato B del D.Lgs. n.196/03.

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA D.P.S.

Ai sensi degli artt. 34 co.1-*bis* D.Lgs. n.196/03 e 47 D.P.R. n.445/00

Il sottoscritto, nato a, in data, C.F.,
in qualità di Legale rappresentante della società con sede in, C.F. P. Iva,
consapevole che il rilascio di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o la presentazione di false documentazioni sono punibili a termine degli artt. 495 e 496 del Codice Penale,

DICHIARA

Ai sensi dell'art.34, co.1-*bis* del D.Lgs. n.196/03

- di effettuare il trattamento di dati personali non sensibili;
- che gli unici dati sensibili e giudiziari trattati sono quelli relativi ai propri dipendenti o collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti;

I dati di cui sopra sono trattati in osservanza delle misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n.196/03 e dall'Allegato B) allo stesso.

....., lì.....

Il Titolare del trattamento

.....

LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO SVILUPPO

Il decreto Sviluppo, D.L. n.70 del 13 maggio 2011, in Gazzetta Ufficiale n.110, in vigore dal 14 maggio, ha toccato molti temi ed apportato, in materia fiscale, numerose novità.

Di seguito si precederà, in forma tabellare, all'illustrazione di alcune di esse.

Art. 1 Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo	<p>È istituito in quote annuali a partire dalle annualità 2011 e 2012 un credito d'imposta a favore delle imprese che investano in progetti di ricerca in Università, Enti pubblici di ricerca ed altre strutture individuate da un decreto di prossima emanazione. Il credito sarà pari al 90% dell'investimento realizzato dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/10 (per le società con esercizio corrispondente all'anno solare trattasi dell'esercizio 2011) e fino al periodo d'imposta che comprende il 31/12/12 (per le società con esercizio corrispondente all'anno solare trattasi dell'esercizio 2012). Il credito sarà utilizzabile in compensazione (senza limite) delle imposte sul reddito, dell'Irap, dell'Iva e delle sostitutive.</p>
Art. 2 Credito di imposta per le nuove assunzioni nel mezzogiorno	<p>I datori di lavoro che incrementeranno il personale assunto in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia nei 12 mesi successivi (ovvero 24 se il lavoratore assunto era privo di lavoro da almeno 24 mesi) all'entrata in vigore del decreto Sviluppo si vedranno riconosciuto un credito di imposta pari al 50% del costo del lavoro sostenuto. Il credito sarà utilizzabile in compensazione entro tre anni dalla data di assunzione.</p>
ART. 7 Semplificazioni fiscali	<p>DURATA DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO Negli accessi di natura amministrativa presso lavoratori autonomi, soggetti in contabilità semplificata, la permanenza degli accertatori non potrà durare più di 15 gg (prorogabili di ulteriori 15 se il caso presentasse particolari difficoltà). In generale gli accessi presso le piccole medie imprese, ove possibile, dovranno avvenire contestualmente da parte dei diversi uffici interessati al controllo. La Guardia di Finanza è invitata a presentarsi in borghese. I controlli non possono essere ripetuti prima di sei mesi.</p> <p>COMUNICAZIONE DETRAZIONI PER CARICHI SI FAMIGLIA È soppresso, per i lavoratori dipendenti e pensionati, l'obbligo di cui all'art. 23, co.2, lett. a) del DPR n.600/73. L'obbligo di comunicazione al sostituto di imposta delle detrazioni per carichi di famiglia spettanti persisterà solo ove siano intervenute delle variazioni dei dati già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.</p> <p>ELENCHI CLIENTI E FORNITORI La comunicazione telematica alle Entrate prevista per le operazioni di importo superiore ad €3.000 (3.600 se trattasi di operazione con Iva non esposta) non deve essere effettuate se tali operazioni, poste in essere con privati, avvengono tramite carta di credito, bancomat o carte prepagate.</p>
	<p>VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SCADENTI AL SABATO I versamenti ed adempimenti relativi all'Amministrazione Finanziaria scadenti al sabato o in un giorno festivo sono prorogati a regime al primo giorno lavorativo successivo (modelli Intrastat compresi).</p> <p>RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO È prevista l'attribuzione all'Inps della riscossione dei contributi previdenziali determinati in sede di liquidazione, controllo ed accertamento delle dichiarazioni</p>

dei redditi. L'Inps provvederà con l'emissione di un avviso esecutivo al mancato pagamento del quale farà seguito la riscossione coattiva.

RATEAZIONE DEGLI AVVISI BONARI

Diviene possibile richiedere la rateazione delle somme scaturenti dai controlli automatizzati a prescindere dall'importo, senza necessità di dimostrare la momentanea difficoltà economico finanziaria e senza necessità di farne richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione.

Le rate potranno essere massimo sei trimestrali per importi pari od inferiori ad €2.000, nel numero massimo di venti trimestrali per importi inferiori ad €5.000. La garanzia sarà necessaria nel caso in cui le rate successive alla prima saranno nel complesso superiori ad €50.000.

Le rate potranno anche essere di ammontare decrescente.

DISTRUZIONE DEI BENI D'IMPRESA

Viene innalzata ad €10.000 la soglia del valore dei beni di impresa per i quali la distruzione può essere comprovata da atto notorio.

MODIFICA ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO

Ai fini delle imposte sui redditi ed Irap sarà possibile presentare, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario, una dichiarazione integrativa al fine di modificare la richiesta di rimborso del credito in richiesta di compensazione.

Tale modifica non potrà operarsi nel caso in cui l'Amministrazione abbia già dato, anche parzialmente, seguito al rimborso.

I CHIARIMENTI SU DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA COMPILAZIONE DI UNICO 2011

Si riepilogano di seguito le principali risposte ai quesiti fornite dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 20 che abbiano un impatto sulla compilazione del modello Unico 2011.

interessi su mutui ipotecari prima casa	<p>Gli interessi passivi del mutuo ipotecario sull'abitazione principale stipulato da entrambi i coniugi comproprietari dell'immobile potranno essere detratti per intero dal coniuge che, dopo la separazione, sia diventato proprietario esclusivo del bene e che si sia accollato le residue rate di mutuo, anche se il contratto di mutuo non sia stato modificato e quindi continui ad essere a nome di entrambi i coniugi. L'accollo deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata; le quietanze relative al pagamento degli interessi devono essere integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all'<i>ex</i> coniuge.</p>
	<p>Gli interessi passivi detraibili ai fini delle imposte dirette sono quelli relativi all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e non quelli per la ristrutturazione dell'immobile. La destinazione del mutuo all'acquisto dell'abitazione principale può risultare dal contratto di mutuo, dal contratto di acquisto della proprietà del bene, da altra documentazione della banca presso cui il mutuo è acceso ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/00 che attesti quale ammontare del mutuo sia imputabile all'acquisto dell'abitazione e quale alla ristrutturazione.</p>
	<p>In presenza delle altre condizioni richieste dalla norma la detrazione degli interessi passivi relativi all'acquisto della prima casa può riconoscersi agli eredi anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra essi e la banca. Nel caso in cui il pagamento dell'intera quota avvenga da parte di un solo erede questi potrà detrarre gli interessi nella misura massima consentita a condizione che tra gli eredi venga stipulata una scrittura privata autenticata o atto pubblico da cui risulti il nominativo del soggetto che si assume l'obbligo di pagamento dell'intero.</p>
	<p>Il nudo proprietario che contragga un mutuo per l'acquisto della piena proprietà di un immobile concedendone l'usufrutto al figlio, può esercitare la detrazione degli interessi pagati, in rapporto all'intero valore dell'immobile.</p>
detrazione del 36%	<p>Al fine di usufruire della detrazione del 36% nel caso in cui fattura e bonifico siano intestati ad un solo comproprietario mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da più soggetti, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulta indicato nei detti documenti, a condizione però che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da egli sostenuta.</p> <p>Il soggetto che non avesse inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, per beneficiare della detrazione, deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi, nel campo apposito, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato tale invio.</p>
	<p>Nel caso di acquisto presso un'impresa costruttrice di un box con vincolo pertinenziale all'unità abitativa il beneficio è attribuito in base all'onere effettivamente sostenuto, ne deriva che il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura.</p>

detrazione del 55%	La detrazione del 55% potrà essere usufruita anche dai soggetti che hanno inviato all'Enea per gli anni 2007 e 2008 una comunicazione contenente informazioni errate sulle spese sostenute solo nel caso in cui in sede di accertamento <i>ex art.36-ter</i> , DPR n.600/73, il contribuente dimostri di aver osservato tutti gli adempimenti posti a suo carico per la fruizione del beneficio e sia in grado di documentare le spese non risultanti dalla scheda originariamente inviata all'Enea.
	L'unica modalità per far valere le spese non indicate nella comunicazione originariamente inviata all'ENEA e sostenute nel corso del 2009 è la rettifica telematica da effettuarsi con apposita procedura indicata dalle Entrate nella C.M. n.21 del 23/04/10, da effettuarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
	Le spese per gli interventi sul risparmio energetico realizzati da un imprenditore sono portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le stesse sono sostenute in attuazione del principio di competenza, dato che a partire dal 2011 le spese per interventi di risparmio energetico devono essere ripartite in dieci rate, anziché in cinque, per tali soggetti le stesse, dovranno essere rateizzate in base alla normativa vigente nell'anno di sostenimento dell'onere.
	Gli esercenti arti e professioni possono realizzare interventi di riqualificazione energetica sia su immobili abitativi che strumentali, in particolare l'esercente arte e professione può fruire della detrazione anche in relazione alle spese sostenute per detti interventi che siano state dedotte, nella misura consentita, dalla determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio dell'attività.
agevolazioni fiscali in favore dei disabili	Gli invalidi civili possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli a condizione che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento, nel caso di soggetti affetti da disabilità motoria, alla grave limitazione della capacità di deambulazione o alle ridotte o impedito capacità motorie permanenti, per i soggetti affetti da disabilità psichica, alla natura psichica o mentale della patologia e alla gravità della stessa, per i soggetti affetti da handicap psichico o mentale è anche necessaria l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi n.18/80 e n.508/98.
	Le spese sostenute per l'acquisto e la realizzazione di una piscina anche se utilizzata per scopi terapeutici, non sono spese sanitarie alle quali è riconosciuta la detrazione d'imposta ai sensi dell'art.15, co.1, lett. c), del Tuir.
	Le spese mediche per l'acquisto dei mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento dei soggetti portatori di handicap sostenute all'estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, sono soggette allo stesso regime fiscale di quelle sostenute in Italia. I documenti relativi a tali spese in lingua originale dovranno essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana (con l'esclusione di quelli scritti in inglese, francese, tedesco e spagnolo che possono essere tradotti e sottoscritti direttamente dal contribuente).
detrazioni per figli a carico	La detrazione per figli a carico deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori con la conseguenza che la detrazione attribuita ai due genitori deve interessare tutti i figli (tutti al 50%, tutti al coniuge con reddito più elevato). Nel caso di figli nati non dai medesimi genitori, la detrazione può essere applicata in misura diversa.
assegni periodici destinati al mantenimento dei figli naturali	Il trattamento fiscale previsto per gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli legittimi trova applicazione anche agli assegni periodici di mantenimento dei figli naturali, sempreché tali assegni risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
spese di	Le spese sostenute per l'iscrizione presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali

istruzione - iscrizione al conservatorio di musica	pareggiati ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n.212/05 risultano detraibili al pari delle spese sostenute per l'iscrizione ai corsi universitari. Se le spese sono sostenute per l'iscrizione ai corsi di formazione istituiti con precedente ordinamento, essi possono, invece, essere equiparati alle spese sostenute per la formazione scolastica secondaria.
compensazioni	Nel caso di presentazione del mod. 730 dal quale risulti un credito/debito di addizionale e un debito/credito Irpef, trovano applicazione le regole specifiche dettate in tema di liquidazione del 730 (D.M. n.164 del 31 maggio 1999) e non il divieto di compensazione per importi superiori ad €1.500 di cui all'art.31 del D.L. n.78/10.
lavoro prestatO all'estero	Nel caso di determinazione del reddito di lavoro percepito all'estero sulla base delle retribuzioni convenzionali, ai sensi dell'art.51, co.8-bis, del Tuir, nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro sia a tempo parziale, la retribuzione convenzionale può essere ridotta proporzionalmente alla riduzione dell'orario di lavoro.
contributi assistenziali di enti privati per calamità naturali	I contributi assistenziali erogati dalla cassa previdenziale ai propri iscritti per i danni provocati da calamità naturali alla prima abitazione o allo studio professionale non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito e quindi non rilevano ai fini della tassazione, tuttavia se tali contributi sono concessi per la ricostruzione dell'immobile strumentale, le spese sostenute dal professionista saranno deducibili dal reddito di lavoro autonomo, secondo le regole previste per tale categoria reddituale, al netto dei contributi percepiti.
limite di spesa detraibile per intermediazione immobiliare	Nel caso di acquisto di un immobile da parte di due soggetti, se la fattura dell'intermediario risulta intestata ad un solo proprietario, al fine di ammettere pro-quota al beneficio della detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura sarà necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest'ultimo. Nel caso di acquisto di un immobile da parte di un solo soggetto con fattura cointestata al proprietario e ad un altri al fine di consentire la detrazione dell'intero importo all'unico proprietario sarà necessario integrare la fattura, annotando che l'onere per l'intermediazione è stato sostenuto interamente da quest'ultimo. Infine, nel caso in cui la fattura risulti intestata ad un soggetto che non sia proprietario dell'immobile, le spese per l'intermediazione non potranno essere detratte dal proprietario dell'immobile.
peso per attività sportive svolte dai ragazzi tra i cinque e i diciotto anni di età	Nel caso di frequenza di corsi in strutture sportive in convenzione con il comune, in presenza di pagamenti effettuati nei confronti dell'ente pubblico al fine di beneficiare della detrazione in esame, è necessario che la spesa sostenuta sia certificata da bollettino bancario o postale, oppure da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle strutture sportive, recante l'indicazione: a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale ovvero, se persona fisica, nome, cognome, residenza e codice fiscale delle associazioni sportive; b) della causale del pagamento; c) dell'attività sportiva esercitata; d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa; e) dei dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	Nel caso in cui due genitori abbiano a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione ognuno di questi potrà beneficiare della detrazione del 19% sull'importo massimo di €2.633, il beneficio è subordinato all'effettivo pagamento dei canoni.
imposta sostitutiva su straordinario e premi di produttività	Per quanto concerne la possibilità di comprendere l'indennità di volo minima garantita al personale navigante dell'aviazione civile nel compenso per il lavoro notturno da assoggettare ad imposta sostitutiva del 10%, si ritiene che tale tassazione sia alternativa a quella ordinaria che prevede l'imponibilità dell'indennità nella misura del 50% del suo ammontare.

	<p>Ne consegue che l'indennità di volo si possa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) assoggettare ad imposta sostitutiva per l'intero importo; 2) tassare in modo ordinario facendo concorrere l'indennità di volo alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50% del suo ammontare.
somme per l'incremento della produttività e loro effetti sull'ISEE	<p>Le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività agevolate fiscalmente con applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini della determinazione dell'ISEE.</p>
	<p>Se più componenti del nucleo familiare percepiscono compensi agevolati, l'importo che non concorre al reddito complessivo ai fini dell'ISEE deve essere assunto entro il limite massimo di €6000.</p>
emolumenti variabili e aliquota addizionale del 10%	<p>Per l'applicazione a dirigenti e collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario dell'aliquota addizionale del 10% su specifici compensi, si ritiene che la titolarità in capo al medesimo soggetto di due distinti rapporti di lavoro (dipendente e collaborazione coordinata e continuativa) comporti l'applicazione della norma in modo distinto per ciascuno dei due rapporti.</p>
spese per sedute di psicoterapia	<p>Sono detraibili <i>ex art.15, co.1 lett. c)</i>, del Tuir le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.</p>
dispositivi medici	<p>Fiscalmente la generica dicitura "dispositivo medico" sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa, tuttavia per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; ➔ sia in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE. <p>Il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune, per tali dispositivi medici il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.</p>

DETAZZAZIONE STRAORDINARI E PREMI DI PRODUTTIVITÀ PER IL 2011

Si ricorda ai Signori clienti che per l'anno 2011 la detassazione delle componenti della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività si applica, con esclusivo riferimento al settore privato, ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a € 40.000,00 al lordo delle somme assoggettate all'imposta sostitutiva nel 2010.

Per il **2011**, però, la detassazione si applica per le sole somme correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale **previste da "accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali"**.

Anche per il 2011 la detassazione potrà essere applicata, oltre che sulle somme premiali (es. premi di produttività), anche su:

- ➔ **straordinario** (*forfait* o "in senso stretto"): è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);
- ➔ **lavoro a tempo parziale**: è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);
- ➔ **lavoro notturno**: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno;
- ➔ **lavoro festivo**: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica;
- ➔ le **indennità di turno** o comunque le **maggiorazioni retributive** corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.

In questi giorni l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.19 del 10 maggio 2011, torna sulla detassazione, smentendo parzialmente i precedenti chiarimenti forniti (C.M. n.3/E del 14 febbraio 2011).

In particolare:

1. sottolinea che **gli accordi non hanno efficacia retroattiva**: "*proprio perché deve trattarsi di emolumenti versati in attuazione di contratti collettivi territoriali o aziendali è evidente che l'accordo territoriale o aziendale in applicazione del quale le somme sono versate deve essere stato stipulato prima della loro erogazione*";
2. è **indispensabile la forma scritta** degli accordi collettivi: "*Al fine di rendere pienamente operativa la misura agevolativa in esame, si ritiene possibile tenere conto della stipula di accordi territoriali o aziendali che recepiscano i contenuti di prassi aziendali e di accordi stipulati dal datore di lavoro con la collettività di lavoratori, quanto a istituti come lo straordinario, il lavoro notturno, i turni, le clausole elastiche ecc.*".

PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 GIUGNO 2011 AL 15 LUGLIO 2011

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 giugno 2011 al 15 luglio 2011, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI

**6
luglio**

▪ **Cedolare secca: versamento dell'acconto**

Scade oggi il versamento della prima rata dell'acconto di imposta dovuta dai contribuenti che intendono avvalersi della c.d. "cedolare secca" ovvero l'imposta sostitutiva sui contratti di locazione per il 2011, con riferimento ai contratti in corso alla data del 31 maggio 2011 e per quelli scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria prima di tale data. Il versamento potrà essere effettuato anche il 5 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

SCADENZE FISSE

**15
giugno**

▪ **Registrazioni contabili**

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00.

▪ **Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

▪ **Consegna modello 730/2011**

Scade oggi il termine per i datori di lavoro per la consegna al dipendente della copia della dichiarazione unitamente al prospetto di liquidazione mod. 730-3.

**16
giugno**

▪ **Versamenti Iva mensili**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio (codice tributo 6005).

I contribuenti Iva mensili **che hanno affidato a terzi la contabilità** (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

▪ **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2010, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la quarta rata (cod. 6099), maggiorando gli importi da versare degli interessi (cod. 1668).

▪ **Dichiarazioni d'intento**

Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di maggio.

▪ **Versamento dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del

contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

▪ **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

▪ **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

▪ **Ici**

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili quale prima rata di acconto per il 2011.

▪ **Opzione tassazione di gruppo**

Entro oggi le società controllante e controllate con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che decidono di optare per il regime di tassazione del consolidato *ex art.117 del Tuir* devono presentare in via telematica la comunicazione per l'esercizio dell'opzione.

▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui non si rendono applicabili gli studi di settore**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, cui non si applicano gli studi di settore, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2010 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/11.

Il versamento maggiorato dello 0.40% può essere effettuato entro il 16 luglio 2011.

▪ **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie (art.1, co.46-47, L. n.244/07), riallineamento valori da quadro EC, regime di trasparenza con riferimento ai soggetti cui non si rendono applicabili gli studi di settore**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, cui non si rendono applicabili gli studi di settore, che pongono in essere operazioni straordinarie possono versare, senza alcuna maggiorazione entro oggi, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti derivanti da tali operazioni.

Sempre oggi scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, sempre senza maggiorazione, per il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il regime della trasparenza.

Il versamento maggiorato dello 0.40% può essere effettuato entro il 16 luglio 2011.

▪ **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) con riferimento ai soggetti cui non si rendono applicabili gli studi di settore**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, cui non si rendono applicabili gli studi di settore, che pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) possono versare entro oggi, senza alcuna maggiorazione, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività

16
giugno

	<p>immateriale e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti. Il versamento maggiorato dello 0,40% può essere effettuato entro il 16 luglio 2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per i soggetti cui non si applicano gli studi <p>Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2011 senza maggiorazione (codice tributo 3850). Il medesimo diritto potrà essere versato entro il 16 luglio 2011 con maggiorazione dello 0,40%.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano Unico 2011 cui non si rendono applicabili gli studi di settore <p>Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011, delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.</p> <p>Il versamento potrà avvenire anche entro il 16 luglio 2011 con la maggiorazione dello 0.40%.</p>
17 giugno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ravvedimento versamenti <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 18 maggio.</p>
20 giugno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione del modello 730/2011 <p>I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale devono entro oggi presentare al C.A.F. o ad un professionista abilitato il modello 730/11 e la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione dichiarazione periodica Conai <p>Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
25 giugno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione elenchi Intrastat mensili <p>Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
30 giugno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persone fisiche non obbligate all'invio telematico di Unico <p>Scade oggi il termine per i soggetti interessati alla presentazione cartacea del modello Unico 2011 (mediante consegna ad un ufficio postale). Per i medesimi soggetti scade anche il termine per la presentazione al Comune nel quale sono situati gli immobili della dichiarazione Ici per le variazioni intervenute nel corso del 2010 nonché il termine ultimo per la regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti Ici ed imposte relative al 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Consegna modello 730/2011 <p>Scade oggi il termine per il Caf o il professionista abilitato per la consegna al contribuente cui ha prestato assistenza di una copia della dichiarazione unitamente al prospetto di liquidazione mod. 730-3.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/06/11.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicazione <i>black list</i> <p>Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "<i>black-list</i>" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio 2011. ▪ Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.
30 giugno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione sostitutiva 5 per mille È oggi l'ultimo giorno utile per gli enti di volontariato; le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti che potranno richiedere ai contribuenti la destinazione di una quota pari al 5 per mille della propria Irpef iscritti in elenco, per inviare, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione. ▪ Imprese di autotrasporto – rimborso accise Scade oggi per le imprese di autotrasporto il termine per richiedere il rimborso degli incrementi dell'aliquota d'accisa per i consumi di gasolio del 2010.
6 luglio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si rendono applicabili gli studi di settore Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, cui si rendono applicabili gli studi di settore, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2010 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/11. Il pagamento potrà effettuarsi con maggiorazione dello 0,4% al 5 agosto 2011. ▪ Imposta sostitutiva operazioni straordinarie (art. 1, commi 46-47 L. n.244/07), riallineamento valori da quadro EC, regime di trasparenza con riferimento ai soggetti cui si rendono applicabili gli studi di settore I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, cui si rendono applicabili gli studi di settore, che pongono in essere operazioni straordinarie possono versare, senza alcuna maggiorazione entro oggi, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti derivanti da tali operazioni. Sempre oggi scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, sempre senza maggiorazione, per il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il regime della trasparenza. Il pagamento potrà effettuarsi con maggiorazione dello 0,4% al 5/08/11. ▪ Imposta sostitutiva operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) con riferimento ai soggetti cui si rendono applicabili gli studi di settore I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, cui si applicano gli studi di settore, che pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) possono versare entro oggi, senza alcuna maggiorazione, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti. Il versamento maggiorato dello 0,40% può essere effettuato entro il 5 agosto.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per i soggetti cui si applicano gli studi <p>Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2011 senza maggiorazione (codice tributo 3850). Il medesimo diritto potrà essere versato entro il 5 agosto con maggiorazione dello 0,40%.</p>
<p>6 luglio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tutte le persone fisiche e le società semplici, società di persone e soggetti equiparati cui si rendono applicabili gli studi di settore che presentano Unico 2011 <p>Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011, delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.</p> <p>Il versamento potrà avvenire anche entro il 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40%.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persone fisiche che presentano Unico 2011 imposta sostitutiva <p>Entro oggi deve essere effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva in unica soluzione, ovvero della prima rata da parte dei contribuenti "minimi", dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. Detti soggetti possono effettuare anche il versamento dell'Iva relativa all'intero 2010 maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16.03 – 16.06.11.</p> <p>Il pagamento potrà effettuarsi con maggiorazione dello 0,4% al 5 agosto 2011.</p>
<p>15 luglio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registrazioni contabili <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fatturazione differita <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

